



***COMUNE DI STRAMBINO***  
**Provincia di Torino**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Strambino, in attuazione dell'articolo unico della legge 27.12.2013 n.147 commi da 639 a 668.

**Art. 2**  
**ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

1. Nel comune di Strambino è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti ai sensi dell'articolo unico della legge 27.12.2013 n.147 commi da 639 a 668.
2. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati esercitato in regime di privativa comunale ai sensi della vigente legge ambientale e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

**Art. 3**  
**PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO**

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, identificati dal successivo art. 5, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi che derivano da attività agricole, agroindustriali, artigianali, commerciali, ect, individuati per qualità e quantità come puntualmente disciplinato dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

**Art. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune. I singoli occupanti o detentori sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**Art. 5**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA**

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti alla tassa tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete - acqua, energia elettrica, gas - o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Si ritengono idonei all'uso i locali di deposito, box e simili anche privi di utenze suscettibili di produrre rifiuti. Gli immobili destinati a civile abitazione sono soggetti a tassazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete ( acqua, gas, energia elettrica) oppure in presenza di arredo.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili – ad eccezione delle aree operative scoperte delle utenze non domestiche – e le aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva.

#### **Art. 6**

#### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA**

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche
      - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
      - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
      - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, salvo quanto disposto all'art. 5 c. 2.
      - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
    - Utenze non domestiche
      - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dichiari la superficie e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
      - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
      - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
      - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
      - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
      - le superfici destinate all'esercizio di attività sportive, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate, ecc;
      - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso limitatamente agli spazi occupati dai materiali;
        - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
      - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

#### **Art. 7**

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dichiari la superficie occupata e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

### **Art. 8 TARIFFA DELLA TASSA**

1. La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

### **Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al D.Lgs. 507/1993 e della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e sue s.m.i.
2. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31 secondo cui le scuole non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

### **Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con la tassa sui rifiuti includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo unico comma 683 della legge 27.12.2013 n.147 e del successivo art. 13 del presente Regolamento.

## **Art. 12**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tariffa della tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. La quota fissa e quella variabile delle tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. La deliberazione di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

## **Art. 13**

### **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo unico comma 683 della legge 27.12.2013 n.147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- d. le risorse finanziarie necessarie.
- 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

#### **Art. 14**

### **UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

1. La tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti ( $K_a$ ), secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
3. La quota variabile della tariffa dell'utenza domestica è determinata in relazione al numero degli occupanti rettificato dal coefficiente  $K_b$ , secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
4. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Strambino, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dai registri anagrafici comunali, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per più di 60 giorni l'anno.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano ricoverato in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per almeno 12 mesi l'anno e comunque limitatamente al periodo per il quale non è di fatto occupante.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare come da denuncia dell'occupante. In mancanza si considera il numero medio di componenti il nucleo familiare (n. 2). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
7. Per le abitazioni di soggetti residenti in Strambino e tenute a disposizione si assume il nucleo familiare costituito da n.2 componenti. ( Media dei componenti delle famiglie residenti)
8. Per le utenze relative a soggetti che hanno spostato la residenza fuori dal territorio di Strambino senza produrre denuncia di cessazione e per le abitazioni già occupate da soggetti defunti, in attesa di nuova denuncia da parte degli eredi, viene stabilito un numero di componenti pari ad 1.
9. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative si considerano utenze non domestiche (cat. n.3), diversamente sono considerate pertinenze.
10. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune (n. 2), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.21 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

11. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

### **Art. 15**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE**

1. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già denunciate ai fini TARSU/TARES applicando nell'ambito del medesimo compendio le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999.
5. La quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999.

### **Art. 16**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre o cessa dal primo giorno del mese successivo l'inizio o la cessazione.
2. La cessazione dell'obbligazione tributaria ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a condizione che il Contribuente presenti la denuncia di cessata occupazione nel termine stabilito dal presente Regolamento. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. La cessazione regolarmente dichiarata dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo versato.

### **Art. 17**

#### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio

per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo, rapportato al periodo di mancato svolgimento.

### **Art. 18** **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Sulla TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità stabilite. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

### **Art. 19** **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. Qualora la classificazione tariffaria manchi di una corrispondente voce d'uso si applica la tariffa prevista per l'attività simile per attitudine qualitativa e quantitativa alla produzione di rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 19.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **Art. 20** **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono locali e aree scoperte devono presentare al Comune apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso.



2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione, redatta anche su moduli appositamente predisposti dal Comune e debitamente sottoscritta, deve essere consegnata direttamente o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità; l'invio può avvenire anche tramite posta elettronica allegando la fotocopia del documento di identità del denunciante, ovvero tramite PEC.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (se diversi rispetto alle risultanze anagrafiche nonché per i nuclei non residenti);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
  7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di modifica dell'intestazione della posizione fiscale.

## **Art. 21**

### **RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'articolo unico comma 659 della legge 27.12.2013 n.147, la tariffa della tassa sui rifiuti, limitatamente alla parte variabile è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni con unico occupante ultrasessantacinquenne: riduzione del 20%
  - b. abitazioni tenute a disposizione: 10 %;
  - c. compostaggio domestico: 15%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato che dovrà documentare nell'anno di riferimento il possesso dei requisiti richiesti. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## **Art. 22**

### **RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, (limitatamente alla quota variabile) a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento. Per "riciclo" si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale.
2. La riduzione del comma precedente è pari a:
  - a) 15% nel caso di recupero tra il 15% ed il 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - b) 30% nel caso di recupero oltre il 25% e fino al 50% dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - c) 40% nel caso di recupero oltre il 50% e fino al 75% dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - d) 60% nel caso di recupero oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti potenzialmente prodotti.

La quantità di rifiuti potenzialmente prodotta si ottiene moltiplicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile.

3. Per ottenere la riduzione di cui ai commi 1 e 2 i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo apposita istanza corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione di tal richiesta nel termine indicato comporta la rinuncia al diritto alla riduzione.

## **Art. 23**

### **ULTERIORI AGEVOLAZIONI E CUMULO**

1. E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

**Art. 24**  
**RISCOSSIONE ORDINARIA**

1. La tassa sui rifiuti sui rifiuti è applicata e riscossa direttamente dal Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale o altro recapito segnalato dal soggetto passivo come corrispondenza ordinaria tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. L'eventuale mancata ricezione da parte del Contribuente dell'avviso di pagamento non esime dal pagamento della tariffa; resta a carico del Contribuente l'onere di richiedere all'ufficio tributi la liquidazione della tassa.
3. Il pagamento della tassa sui rifiuti avviene in 3 (tre) rate, rispettivamente il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno.  
Per il solo anno 2014 il pagamento del tributo avviene in 3 rate rispettivamente il 31 agosto, il 31 ottobre ed il 31 dicembre 2014.
4. Eventuali conguagli relativi a variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che modificano in corso d'anno l'entità della tassa possono essere conteggiate nell'esercizio finanziario stesso o nell'avviso di pagamento dell'anno successivo, ovvero determinare un provvedimento di sgravio sull'anno in corso.

**Art. 25**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso dell'anno l'Ufficio inoltra un sollecito di pagamento tramite raccomandata R.R., indicando le somme da versare in unica rata entro 30 giorni dall'invio ed addebito di spese di notifica.
2. Nell'ipotesi di ulteriore inadempimento si procede all'emissione dell'avviso di accertamento per mancato o parziale pagamento ed alla riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

**Art. 26**  
**RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 27**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'articolo unico comma 692 della legge 27.12.2013 n.147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

#### **Art. 28**

#### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

#### **Art. 29**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

#### **Art. 30**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

### **Art. 31**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

### **Art. 32**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo unico commi da 641 a 668 della legge 27.12.2013 n.147 e sue s.m.i., nel DPR 27/04/1999, n. 158 e nel Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 33**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo unico comma 704 della legge 27.12.2013 n.147 è soppressa l'applicazione della Tares. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
4. Per la prima applicazione della tassa sui rifiuti si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e /o della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.